

Causa C-209/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht Mainz (Germania)

Data della decisione di rinvio:

30 marzo 2023

Attori:

FT

RRC Sports GmbH

Convenuta:

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Oggetto del procedimento principale

Domande di provvedimenti inibitori per violazione, da parte delle condizioni quadro emanate dalla FIFA, nell'ambito delle quali gli agenti di giocatori possono offrire ed erogare a giocatori e associazioni servizi di intermediazione di giocatori e ricevere a tale titolo dei compensi, del divieto di intese ai sensi dell'articolo 101 TFUE; del divieto di abuso di posizione dominante sul mercato a norma dell'articolo 102 TFUE; della libertà di prestazione dei servizi sancita dall'articolo 56 TFUE e (in parte) del regolamento 2016/679.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Oggetto: compatibilità con l'articolo 101 TFUE, l'articolo 102 TFUE, l'articolo 56 TFUE e l'articolo 6 del regolamento 2016/679 della disciplina dell'attività di intermediazione di giocatori della FIFA.

Fondamento giuridico: articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (divieto di intese), l'articolo 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante sul mercato) e l'articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi), nonché l'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva mondiale (nella specie: la FIFA) cui appartengono 211 federazioni sportive nazionali della pratica sportiva interessata (nella specie: il calcio) e le cui norme sono quindi vincolanti, in ogni caso, per la maggior parte dei soggetti attivi nelle rispettive leghe professionistiche della pratica sportiva interessata [nella specie: club (fermo restando che con essi si intendono anche le squadre di calcio organizzate sotto forma di società di capitali), giocatori (che ne sono membri) e agenti dei giocatori] recante il presente contenuto:

1) è vietato concordare a favore degli agenti di giocatori o corrispondere a tali agenti compensi superiori a una soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o sul compenso annuale riconosciuto a detto giocatore,

come previsto nell'articolo 15, paragrafo 2, del FIFA Football Agent Regulations (FFAR);

2) è vietato a terzi corrispondere, per la controparte contrattuale dell'agente di giocatori, i compensi dovuti in ragione del contratto di intermediazione di giocatori,

come previsto nell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del FFAR;

3) qualora un agente di giocatori operi per conto del giocatore e del club acquirente, è vietato al club versare più del 50% del compenso dovuto complessivamente dal giocatore e dal club per i servizi erogati da detto agente,

come previsto nell'articolo 14, paragrafo 10, del FFAR;

4) ai fini del rilascio di una licenza quale agente di giocatori - che rappresenta la preconditione per poter erogare servizi di intermediazione di giocatori - si esige che il candidato si impegni a rispettare le regole federali interne della confederazione mondiale dello sport (nella specie: il FFAR, lo statuto della FIFA, il codice disciplinare della FIFA, il codice etico della FIFA, il regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento di giocatori, oltre a statuti, regolamenti, direttive e decisioni di organi e commissioni), oltre ad assoggettarsi alla giurisdizione della federazione e alla giurisdizione delle confederazioni e delle federazioni affiliate,

come previsto agli articoli 4, paragrafo 2; 16, paragrafo 2, lettera b) e 20 del FFAR, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 3; 57, paragrafo 1, 58, paragrafi 1 e 2, dello statuto della FIFA; con gli articoli 5, lettera a), 49 e 53,

paragrafo 3, del codice disciplinare della FIFA, nonché con gli articoli 4, paragrafo 2, e 82, paragrafo 1, del codice etico;

5) ai fini del rilascio della licenza come agente di giocatori, vengono previste condizioni in base alle quali il rilascio della licenza è definitivamente escluso in caso di condanna o patteggiamento in sede penale, interdizione della durata di almeno due anni, sospensione, revoca di una licenza o altro provvedimento di squalifica da parte di un'autorità o di un club sportivo, senza che sia prevista la possibilità di un successivo rilascio della licenza,

come previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii., iii., del FFAR;

6) agli agenti di giocatori è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso - nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro - per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore

- a) del club che cede il giocatore e del club acquirente,
- b) del club che cede il giocatore e del giocatore,
- c) di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore),

come previsto nell'articolo 12, paragrafi 8 e 9, del FFAR, e

6a) agli agenti di giocatori, nel quadro della conclusione di un accordo di trasferimento e/o di un contratto di lavoro insieme a un agente dei giocatori collegato, è fatto divieto di erogare e di ricevere un compenso per servizi di intermediazione di giocatori o altre prestazioni a favore

- a) del club che cede il giocatore e del club acquirente,
- b) del club che cede il giocatore e del giocatore,
- c) di tutte le parti coinvolte (club che cede il giocatore, club acquirente e giocatore),

se la nozione di agente di giocatori collegato ricomprende una collaborazione in linea con la definizione di «Connected Football Agent» prevista nel FFAR [pag. 6, punto (iv), del FFAR],

come previsto nell'articolo 12, paragrafo 10, del FFAR in combinato disposto con la definizione «Connected Football Agent», pag. 6, punto (iv), del FFAR;

7) agli agenti di giocatori è vietato contattare un club, un giocatore, un'associazione affiliata alla federazione mondiale dello sport o una persona giuridica che gestisce una cosiddetta single-entity-league che possono servirsi di agenti di giocatori e che hanno stipulato con un altro agente un contratto in esclusiva, o stipulare con essi un contratto di intermediazione,

come previsto nell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del FFAR;

8) i nomi e le informazioni dettagliate di tutti gli agenti di giocatori, i nomi dei clienti che essi rappresentano, i servizi di intermediazione di giocatori che erogano a ciascun committente e/o i dettagli di tutte le operazioni in cui intervengono, compreso l'importo del compenso a loro dovuto, devono essere caricati su una piattaforma della federazione sportiva internazionale e dette informazioni sono rese accessibili, in parte, ad altre federazioni, giocatori o agenti dei giocatori,

come previsto nell'articolo 19 del FFAR;

9) i compensi per servizi di intermediazione di giocatori possono essere concordati esclusivamente sulla base del compenso di un giocatore o del valore di trasferimento,

come previsto nell'articolo 15, paragrafo 1, del FFAR;

10) si presume che eventuali altri servizi che un agente di giocatori o un agente a lui collegato presta 24 mesi prima o dopo l'erogazione del servizio di intermediazione di giocatori a un cliente coinvolto nell'operazione per la quale sono stati resi detti servizi di intermediazione di giocatori, siano parte dei servizi di intermediazione e, qualora detta presunzione non sia stata confutata, i compensi per le altre prestazioni sono considerati parte del compenso per il servizio di intermediazione di giocatori,

come previsto nell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del FFAR;

11) l'ammontare del compenso dovuto agli agenti di giocatori, da calcolarsi in percentuale, deve essere quantificato unicamente in ragione della retribuzione effettivamente versata al giocatore,

come previsto nell'articolo 14, paragrafi 7 e 12, del FFAR;

12) gli agenti di giocatori sono tenuti a mettere a disposizione della federazione sportiva internazionale le seguenti informazioni:

a) entro 14 giorni dalla conclusione: qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza, compresi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - eventuali altri servizi e le informazioni richieste sulla piattaforma,

b) entro 14 giorni dal pagamento di un compenso: le informazioni richieste sulla piattaforma,

c) entro 14 giorni dal pagamento di un compenso con riferimento a un qualsiasi accordo con un cliente che non sia un accordo di rappresentanza: le informazioni richieste sulla piattaforma,

d) entro 14 giorni dal perfezionamento: ogni accordo contrattuale o di altra natura tra agenti di giocatori finalizzato alla collaborazione nell'erogazione di

qualsiasi servizio o ai fini della ripartizione dei ricavi o degli utili tratti da qualsivoglia parte dei loro servizi di intermediazione di giocatori,

e) laddove svolgano le loro attività per il tramite di un'agenzia, entro 14 giorni dalla prima operazione che veda il coinvolgimento di detta agenzia: il numero di agenti di giocatori che svolgono le proprie attività servendosi di detta agenzia e i nomi di tutte le parti coinvolte,

come nell'articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii. – v., lettera k), ii., del FFAR;

13) è fatto divieto ai club, nel quadro del trasferimento di un giocatore, concordare con gli agenti di giocatori compensi o parti di compenso o corrispondere loro compensi o parti di compenso calcolati (anche) sulle base delle future indennità di trasferimento che il club percepirà in caso di ulteriore trasferimento del calciatore,

come previsto nell'articolo 18ter, paragrafo 1, prima alternativa, del regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento di giocatori («FIFA RSTP»), e nell'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del FFAR.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 101 TFUE, articolo 102 TFUE, articolo 56 TFUE e articolo 6 del regolamento 2016/679

Disposizioni nazionali fatte valere

Articoli 1, 19, 33 del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge tedesca che reprime le restrizioni alla concorrenza) (GWB)

Articoli 823 e 1004 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, BGB)

Disposizioni della FIFA fatte valere

FIFA Football Agents Regulations (FFAR)

Definizioni, articoli 4, 5, 12, 14, 15, 16, 19, 20

Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento di giocatori («FIFA RSTP»)

Articolo 18ter

Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari

Articolo 7

Statuto FIFA 2021

Articoli 8, 14, 57, 58

Codice disciplinare FIFA 2019

Articoli 5, 49 e 53

Codice etico 2020

Articoli 4 e 82

Illustrazione dei fatti e del procedimento

L'attore opera quale agente di giocatori ed è altresì il vicepresidente dell'associazione degli agenti di giocatori denominata The Football Forum. L'attrice è una società a responsabilità limitata (GmbH) con sede a Frankenthal (Germania), che opera anch'essa come agente dei giocatori ed è preregistrata presso il Deutscher Fußball-Bund (DFB), la federazione nazionale calcistica tedesca affiliata alla convenuta. L'attore è l'amministratore dell'attrice e – in ogni caso, in base a quanto da lui dedotto – è altresì registrato quale agente di calciatori in Francia e in Inghilterra.

La convenuta è un'associazione senza fini di lucro dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto svizzero, con sede a Zurigo, Svizzera. Si tratta della federazione calcistica di più alto livello operante su scala mondiale, cui aderiscono 211 federazioni nazionali in tutto il mondo, tra cui il DFB. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, dello statuto della convenuta (statuto FIFA), le federazioni ad essa affiliate sono tenute a impegnarsi, nei propri statuti, a rispettare i regolamenti della convenuta e a riconoscerne le decisioni (v. anche l'articolo 14 dello statuto FIFA).

La convenuta dispone di diversi organi e commissioni. Il suo consiglio rappresenta l'organo strategico e di controllo ed emana, ai sensi dell'articolo 34, punto 11, dello statuto FIFA, dei regolamenti generali.

Nella seduta del 16 dicembre 2022, il consiglio della convenuta ha adottato il FIFA Football Agent Regulations che ha poi pubblicato in data 6 gennaio 2023.

Si tratta di una nuova disciplina delle condizioni quadro entro le quali gli agenti di calciatori possono offrire ed erogare a giocatori e club servizi di intermediazione di giocatori ed essere retribuiti per tale attività.

Gli articoli 1-10 e gli articoli 22-27 del FFAR sono entrati in vigore il 9 gennaio 2023 [v. articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del medesimo]. Quanto al resto, le disposizioni entreranno in vigore, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del FFAR, il 1° ottobre 2023.

In base a una disposizione vigente già prima dell'emanazione del FFAR, i club non possono subordinare l'onorario degli agenti di giocatori a future indennità di

trasferimento (articolo 18ter, paragrafo 1, del FIFA RSTP e articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari).

Nell'ambito della presente controversia, gli attori propongono dinanzi al giudice adito delle domande di provvedimenti inibitori in ragione della suddetta disposizione e di una parte delle disposizioni del FFAR, nella misura indicata nella questione pregiudiziale. A loro parere, le disposizioni impugnate violano il divieto di intese di cui all'articolo 101 TFUE, il divieto di abuso di posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 102 TFUE, la libera prestazioni dei servizi tutelata dall'articolo 56 TFUE e (in parte) il regolamento n. 2016/679. Essi chiedono pertanto che venga inibito alla convenuta di applicare dette disposizioni.

La convenuta ritiene invece che le regole da essa adottate siano legittime.

I.

La decisione della presente controversia dipende dalla questione se gli articoli 101, 102 e 56 TFUE, nonché l'articolo 6 del regolamento n. 2016/679 ostino alle succitate disposizioni controverse come indicate nella questione pregiudiziale.

Infatti, in base al diritto nazionale tedesco, nel caso di una siffatta violazione, gli attori vanterebbero un diritto a provvedimenti inibitori ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge tedesca che reprime le restrizioni alla concorrenza) (GWB) in combinato disposto con gli articoli 1 e 19 del GWB, gli articoli 101 e 102 TFUE e l'articolo 1004, paragrafo 1, seconda frase, del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), in via analogica, in combinato disposto con l'articolo 823, paragrafo 2, del BGB, gli articoli 56, 101 e 102 TFUE e l'articolo 6 del regolamento n. 2016/679, cosicché la loro domanda sarebbe fondata e dovrebbe essere accolta. Diversamente, la domanda sarebbe infondata e dovrebbe essere pertanto respinta.

II.

1. Sugli articoli 101 e 102 TFUE.

a) A parere della Sezione adita, le disposizioni controverse potrebbero ricadere nell'ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

La convenuta ritiene, certamente, che l'attività a prima vista di carattere economico svolta dagli agenti di giocatori sia direttamente collegata alla competizione sportiva e non ricada per detto motivo nel campo di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Essa riguarderebbe, in particolare, la composizione delle squadre, la loro continuità e la loro forza sportiva, ma anche il legame tra tifosi e spettatori e i propri club e giocatori. L'attività degli agenti di giocatori influenzerebbe così la leale competizione sportiva, la performance e la salute degli atleti. La convenuta, quale federazione internazionale, sarebbe competente a disciplinare la loro attività e potrebbe richiamarsi in tale contesto, segnatamente, anche all'articolo 165 TFUE che sottolineerebbe il particolare carattere sociale del

settore sportivo. A questo riguardo, le sarebbero riconosciuti un margine di valutazione e un potere discrezionale. In tale contesto, si dovrebbe tener conto del fatto che non esiste, a livello globale, nessun altro ente regolatore e che essa dovrebbe individuare soluzioni globali e internazionali idonee ad inserirsi nei rispettivi quadri normativi nazionali.

Tuttavia, a parere della Sezione adita, in considerazione della giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa Piau (sentenza del 26 gennaio 2005 – T-193/02), si potrebbe piuttosto ritenere che l'attività di intermediazione di giocatori costituisca un'attività economica che ha ad oggetto l'erogazione di prestazioni di servizio e non presenta le peculiarità del mondo dello sport. Alla luce di detta giurisprudenza, si potrebbe altresì ritenere che la convenuta sia un'associazione di imprese ai sensi di dette disposizioni e che le norme controverse debbano essere considerate come una decisione di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Nella decisione succitata, il Tribunale ha riconosciuto altresì una posizione dominante della convenuta ai sensi dell'articolo 102 TFUE sul mercato delle prestazioni di servizi erogate dagli agenti di giocatori. Poiché, non di rado, i trasferimenti di sportivi sono gestiti a livello sovranazionale e l'attività degli agenti di giocatori – come anche quella degli attori nella presente causa – non si limita ai trasferimenti all'interno della lega professionistica nazionale di uno Stato membro, le disposizioni controverse incidono anche sul commercio tra Stati membri.

b)

In linea di principio, le disposizioni controverse potrebbero rappresentare anche una restrizione alla concorrenza a norma dell'articolo 101 TFUE poiché esse limitano la libertà di espressione economica dei soggetti coinvolti (agenti di giocatori, giocatori e club) con riferimento a un parametro della concorrenza (qui, in particolare, il prezzo e le condizioni di accesso al mercato).

Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte nella causa Meca-Medina e Majcen (sentenza del 18 luglio 2006 – C-519/04 P, EuZW 2006, 593), non ogni decisione di un'associazione di imprese che limiti la libertà di azione degli attori interessati ricade necessariamente nel divieto di concorrenza di cui all'articolo 101 TFUE. Occorre piuttosto tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi. In tale contesto occorre esaminare se le restrizioni alla libertà di espressione economica dei soggetti coinvolti collegate alle disposizioni di cui trattasi perseguano un obiettivo legittimo, siano necessarie per il conseguimento di detto obiettivo e siano proporzionate a detto obiettivo (cosiddetto «test in tre fasi»).

Tuttavia, in questo contesto, la Corte di giustizia non si è espressa chiaramente sulla questione se il criterio di esame di questo test in tre fasi si limiti a priori soltanto ai regolamenti di carattere puramente sportivo, che concernono direttamente la competizione sportiva stessa (come, ad esempio, le disposizioni in

materia di doping oggetto della causa Meca-Medina e Majcen), o se esso si applichi anche ad altre norme emanate da una federazione sportiva. Inoltre, la convenuta sostiene che una separazione tra norme di carattere puramente sportivo e altre norme non sarebbe affatto possibile, poiché anche le norme che disciplinano aspetti economici - come le disposizioni qui in esame concernenti l'attività e il compenso riconosciuto agli agenti di giocatori - inciderebbero sulla competizione sportiva poiché si ripercuoterebbero, quantomeno in maniera indiretta, sulla composizione delle rispettive squadre dei club.

Se il test in tre fasi dovesse limitarsi a priori alle disposizioni di carattere puramente sportivo, esso non potrebbe trovare applicazione nella specie. In questo caso, dovrebbe essere riconosciuta una violazione dell'articolo 101 TFUE. In particolare, a parere della Sezione adita e fatta salva una diversa valutazione da parte della Corte, non risulta che siano qui soddisfatte le stringenti condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In caso contrario, occorrerebbe altrimenti verificare se le disposizioni controverse soddisfino i requisiti del test in tre fasi.

Nella causa Meca-Medina e Majcen, la Corte non ha nemmeno preso posizione sulla questione se il test in tre fasi vada trasposto anche alla fattispecie di abuso in materia di intese ai sensi dell'articolo 102 TFUE. La Commissione dell'Unione europea e il Bundeskartellamt (Autorità federale tedesca competente in materia di concorrenza) muovono dall'assunto che sia così. A quanto consta, anche nella giurisprudenza e nella dottrina in materia di intese in lingua tedesca viene sostenuta prevalentemente tale posizione. Tuttavia, ad oggi non esiste una decisione vincolante della Corte di giustizia a tal riguardo.

c)

Nella misura in cui - ai fini dell'accertamento di una violazione della normativa in materia di intese da parte delle disposizioni qui controverse - rilevi un esame della proporzionalità secondo il test in tre fasi, vi sono già dubbi se gli obiettivi indicati dalla convenuta, al cui conseguimento sarebbero finalizzate le disposizioni di cui trattasi, debbano essere considerati come obiettivi legittimi in tal senso.

In tale contesto, la convenuta si richiama, in generale, ai seguenti obiettivi:

- garantire l'integrità del calcio, della competizione sportiva e del mercato dei trasferimenti messa a rischio da problemi e distorsioni sul mercato dei trasferimenti e dell'intermediazione di giocatori (in particolare, dal riconoscimento agli agenti di giocatori di onorari svincolati dalla qualità del servizio erogato, dall'evidente sproporzione di detti onorari rispetto alle indennità di formazione e ai contributi di solidarietà, dalla mancanza di trasparenza, dall'indebolimento della stabilità contrattuale, da condotte abusive, eccessive e contrarie all'etica e conflitti di interesse)
- tutelare la stabilità contrattuale

- promuovere la solidarietà tra calcio di alto livello e calcio di base
- garantire l'equilibrio sportivo
- fissare e migliorare standard minimi professionali ed etici per l'attività degli agenti di giocatori
- garantire la qualità delle prestazioni che gli agenti di giocatori erogano ai loro committenti
- limitare i conflitti di interessi nell'ottica di tutelare i clienti da condotte contrarie all'etica
- migliorare la trasparenza finanziaria e amministrativa
- tutelare i giocatori che spesso mancano di esperienza o non dispongono di informazioni quanto ai meccanismi di trasferimento nel settore del calcio
- eliminare prassi abusive, sproporzionate e speculative
- garantire la regolarità delle competizioni sportive, in particolare, evitando che le squadre modifichino la propria composizione nel corso di una competizione.

Si tratta, al riguardo, solo in parte di obiettivi che concernono direttamente il funzionamento della competizione sportiva in quanto tale. Si pone pertanto, anzitutto, la questione se obiettivi siffatti possano essere presi in considerazione nel quadro del test in tre fasi quali obiettivi legittimi per una disciplina di una federazione sportiva o se l'attuazione di questi obiettivi non debba invece essere riservata al legislatore nazionale. Nella causa Meca-Medina e Majcen la Corte di giustizia non ha espressamente chiarito la questione se, quali obiettivi legittimi nel quadro del test in tre fasi, rilevino solo quelli concernenti direttamente il funzionamento della competizione sportiva o se possano essere presi in considerazione anche altri obiettivi valutabili come legittimi.

Inoltre, non è certo che le disposizioni controverse siano, di volta in volta, necessarie al conseguimento degli obiettivi concretamente indicati dalla convenuta, come esige il test in tre fasi. In tale contesto, si pone altresì la questione, anch'essa ad oggi non affrontata dalla Corte, della misura in cui la convenuta disponga, al riguardo, di un margine di valutazione e di un potere discrezionale.

- 1) Limitazione percentuale del compenso degli agenti di giocatori (tetto alla «service fee») (punto 1 della questione pregiudiziale)

A questo riguardo, la convenuta sostiene che l'attuale prassi in materia di compensi contribuirebbe in modo significativo all'insorgere di numerosi problemi e distorsioni sul mercato dei trasferimenti [di giocatori], in particolare, alla messa

a rischio della stabilità contrattuale, all'insorgere di conflitti di interesse, ad una generale carenza di trasparenza proprio in relazione agli onorari degli agenti di giocatori, a condotte abusive ed eccessive, nonché a una compromissione della solidarietà nel settore calcistico attraverso la speculazione e il mero perseguimento di profitti.

L'unico aspetto dedotto dalla convenuta in tale contesto che potrebbe riguardare direttamente il funzionamento della competizione sportiva è la stabilità contrattuale. La stabilità della composizione di una squadra può, infatti, ripercuotersi direttamente sulla sua performance sportiva.

La convenuta argomenta, al riguardo, che un compenso maggiore per l'agente di giocatori incentiverebbe ad effettuare un trasferimento (potenzialmente magari nemmeno sensato da un punto di vista sportivo). Una limitazione del compenso ridurrebbe detto incentivo e tutelerebbe, quindi, la stabilità contrattuale. La parte attrice osserva, per contro, che una limitazione del compenso porterebbe invece gli agenti di giocatori proprio a dover procacciare un maggior numero di trasferimenti per guadagnare compensi in una determinata misura, cosicché la disciplina prevista dalla convenuta si rivelerebbe controproducente dal punto di vista della stabilità contrattuale. Ci si chiede, quindi, in che misura la disciplina sia idonea al conseguimento dell'obiettivo della stabilità contrattuale e, in caso affermativo, se essa sia necessaria a tal fine e proporzionata.

Quanto agli altri obiettivi non sussiste alcun collegamento diretto con il funzionamento della competizione sportiva, cosicché - come sopra osservato - occorre chiarire se essi possano essere presi in considerazione quali obiettivi legittimi nel quadro del test in tre fasi. Laddove occorra rispondere in senso affermativo, occorrerebbe ancora verificare se la disciplina sia necessaria al raggiungimento del rispettivo obiettivo e se essa sia proporzionata rispetto ad esso.

Con riferimento all'obiettivo del contenimento dei conflitti di interesse, la convenuta sostiene che, in assenza della disciplina controversa, sussisterebbe il rischio che un agente di giocatori tenti di ottenere non tanto la migliore retribuzione per il giocatore da lui rappresentato, quanto piuttosto un compenso, per sé, quanto più possibile elevato. Nel caso di un incarico conferito dal giocatore, la limitazione del compenso a una determinata percentuale della retribuzione negoziata a suo favore appare del tutto idonea a conseguire l'obiettivo perseguito. Tuttavia, la norma prevede una limitazione del compenso a una determinata percentuale della retribuzione del giocatore anche nel caso del conferimento dell'incarico da parte del club acquirente, benché il club contraente possa avere proprio interesse a una retribuzione quanto più possibile contenuta del giocatore. Secondo la Sezione adita, vi è pertanto motivo di dubitare che la disciplina, nella sua forma attuale, sia effettivamente idonea ad evitare conflitti di interesse. A prescindere da tale aspetto, resta comunque da esaminare se essa sia necessaria e proporzionata.

A parere della Sezione adita, non emerge in che misura una limitazione del compenso di un agente di giocatori a una determinata percentuale della retribuzione del giocatore o del valore di trasferimento dovrebbe comportare una maggiore trasparenza. La convenuta sostiene, a questo proposito, che una siffatta limitazione generalizzata sarebbe nota ai committenti e promuoverebbe, quindi, la trasparenza. Tuttavia, il compenso concordato con gli agenti dei calciatori dai rispettivi committenti (che sono, in definitiva, i partner contrattuali degli agenti con cui è raggiunto l'accordo sul compenso) potrebbe essere noto anche in mancanza di una limitazione generalizzata; la Sezione adita non comprende, pertanto, l'argomentazione della parte convenuta.

Parimenti, non è chiaro in che modo il ricorso alla disciplina dei compensi in esame dovrebbe impedire o limitare le condotte abusive o eccessive degli agenti dei calciatori dedotte dalla convenuta (a titolo esemplificativo, vengono citati casi di corruzione e di evasione fiscale, nonché casi in cui si è abusato dell'inesperienza dei giocatori).

A questo proposito, la convenuta riferisce inoltre di un problema di «hidden information» (gli agenti dei calciatori, in genere, conoscerebbero meglio le informazioni rilevanti ai fini di un trasferimento, ad esempio, per quanto attiene alle condizioni generali di mercato, alle aspettative retributive e al valore di mercato del giocatore, nonché ai margini di cui il club acquirente dispone a livello finanziario, informazioni queste che essi potrebbero utilizzare a danno dei giocatori), di un problema di «hold up» (posto che i trasferimenti sono possibili solo entro determinate finestre temporali, gli agenti dei calciatori tenterebbero di utilizzare i relativi tempi stretti per concordare per sé compensi maggiori) e di un problema di «gate keeper» (gli agenti di giocatori particolarmente ricercati sfrutterebbero la propria posizione di forza quali intermediari, quasi irrinunciabili, sul mercato per pretendere un compenso eccessivo). Secondo la Sezione adita, la prevista limitazione del compenso a una determinata percentuale della retribuzione del giocatore o del valore di trasferimento affronta i problemi indicati tutt'al più in maniera indiretta, cosicché non è chiaro se essa possa essere considerata come idonea ad arginarli. In ogni caso, il carattere necessario e proporzionato sembrano dubbi.

L'aspetto della messa a rischio della solidarietà nel mondo del calcio attraverso la «speculazione e il mero perseguimento di profitti» risulta, secondo la Sezione adita, in tale generalità, troppo poco concreto per poter rappresentare un obiettivo legittimo nel quadro del test in tre fasi. A tal proposito, la convenuta osserva, inoltre, in un altro passaggio, che i compensi riconosciuti agli agenti di giocatori si sarebbero sganciati dalle indennità di formazione e dai contributi di solidarietà. Tuttavia, anche in questo caso, alla Sezione adita non è dato comprendere in che misura la prevista limitazione del compenso degli agenti di giocatori a una determinata percentuale dello stipendio del giocatore dovrebbe essere idonea ad affrontare questo problema. A tal fine, potrebbe rendersi necessario, piuttosto, collegare direttamente il compenso alle indennità di formazione e ai contributi di solidarietà (e non all'attuale stipendio dei giocatori).

2) Regola del «client pays» (punto 2 della questione pregiudiziale)

Secondo la convenuta, la regola del «client pays» dovrebbe contribuire, in prima battuta, ad evitare i conflitti di interesse, nel contesto di una prassi - a quanto pare attualmente in essere - secondo cui, benché l'agente dei giocatori sia stato incaricato (anche) dal giocatore, il relativo compenso viene corrisposto integralmente dalla società acquirente. Inoltre, la convenuta rimanda, anche in questo contesto, al problema sopra illustrato dell'«hidden information» e osserva che i committenti si occuperebbero maggiormente del compenso degli agenti di giocatori di cui si servono e vorrebbero altresì intervenire sulla sua determinazione se, alla fine, dovessero anche effettivamente corrisponderlo.

Si pone qui anzitutto, ancora una volta, la questione se questi aspetti possano rappresentare un obiettivo legittimo nel quadro del test in tre fasi, poiché non sussiste un collegamento diretto con il funzionamento della competizione sportiva.

Sulla base delle deduzioni delle parti non è possibile stabilire in che misura siano insorti in passato, a questo proposito, conflitti di interesse concretamente accertabili, in particolare, non vengono indicate neppure verifiche compiute al riguardo o altre indagini. Secondo la Sezione adita, è, in linea di principio, del tutto possibile che un caso in cui l'agente di giocatori non è retribuito dal giocatore, quale suo committente, ma dal club acquirente, possa sfociare (a danno del giocatore quale committente) in conflitti di interesse in capo all'agente, poiché, per loro natura, gli interessi del giocatore e quelli del club che lo rileva non coincidono. Tuttavia, dal punto di vista del giocatore, a questo potenziale conflitto di interesse si contrappone il considerevole vantaggio di non dover corrispondere il compenso - di per sé da lui dovuto - dell'agente. Nel dubbio, nella percezione del giocatore, questo vantaggio potrebbe piuttosto prevalere sul rischio di un eventuale conflitto di interesse in capo all'agente. La parte attrice osserva, quindi, altresì, che l'obiettivo della convenuta non è affatto quello di evitare conflitti di interesse a danno del giocatore, quanto piuttosto di pervenire a un alleggerimento dei costi gravanti sui club.

3) Regola del pagamento del 50% (punto 3 della questione pregiudiziale)

La convenuta sostiene che, al pari della regola del «client pays», questa regola si fonda, sostanzialmente, sulla considerazione secondo cui, nell'ottica di evitare conflitti di interesse, gli agenti di giocatori dovrebbero essere pagati da chi conferisce loro l'incarico.

Si può, quindi, rinviare anzitutto alle considerazioni svolte supra, al punto 2).

Tuttavia, si pone qui la questione aggiuntiva del perché il limite del 50% valga unicamente per la parte del compenso a carico del club acquirente e non invece, al contrario, anche per la parte del compenso dovuta dal giocatore.

4) Regola dell'assoggettamento (punto 4 della questione pregiudiziale)

La convenuta sostiene che l'assoggettamento al FFAR e agli altri regolamenti indicati nell'articolo 4, paragrafo 2, del FFAR sarebbe direttamente collegato e in linea con gli obiettivi perseguiti dal FFAR e dai meccanismi di trasferimento nel settore del calcio, vale a dire, garantire l'integrità del calcio, la competizione sportiva e il sistema dei trasferimenti. Esso contribuirebbe, segnatamente, alla determinazione e al miglioramento di standard minimi professionali ed etici e garantirebbe e accrescerebbe, in tal modo, la qualità dei servizi erogati dagli agenti di giocatori a livello globale. Esso costituirebbe una condizione per la piena attuazione e applicazione del FFAR, per il suo controllo e per il sanzionamento delle violazioni dello stesso.

Nell'ottica del rispetto del FFAR e del monitoraggio e sanzionamento di eventuali violazioni contro di esso, l'assoggettamento degli agenti di giocatori alla giurisdizione federale della convenuta e all'arbitrato della CAS sarebbe la necessaria e, in ogni caso, corretta e sensata conseguenza della (re)introduzione del requisito della licenza per gli agenti di giocatori. Inoltre, la convenuta rimanda al fatto che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del FFAR, gli agenti di giocatori e i loro committenti possono, nel quadro della loro autonomia privata, concordare un diverso meccanismo di risoluzione delle controversie e, in tal modo, riconoscere anche la competenza delle autorità giurisdizionali statali.

È evidente che le disposizioni qui controverse del FFAR – nella misura in cui risultino legittime – devono anche essere attuate nei confronti degli agenti di giocatori. Pertanto, nel quadro del test in tre fasi, potrebbe essere dirimente stabilire se, a tal fine, sia necessario e proporzionato un assoggettamento ai regolamenti e alla giurisdizione della convenuta.

In tal senso depone il fatto che i regolamenti devono vigere in tutto il mondo e con la regola dell'assoggettamento viene garantito un quadro normativo unitario a livello globale e messo a disposizione un organo decisionale centrale. Tuttavia, al fine di soddisfare i requisiti del test in tre fasi, potrebbe essere altresì necessario che l'efficace attuazione del FFAR presupponga effettivamente l'assoggettamento a tutte le disposizioni indicate e che la giurisdizione federale della convenuta e delle sue confederazioni rispetti gli standard minimi procedurali che il diritto europeo impone di garantire.

5) Requisiti di ammissione per l'ottenimento di una licenza come agenti di giocatori (punto 5 della questione pregiudiziale)

Secondo quanto dedotto dalla convenuta, la disposizione [di cui trattasi] dovrebbe contribuire a una professionalizzazione e a un miglioramento della qualità dell'attività degli agenti di giocatori. In considerazione della forte influenza esercitata da detti agenti sul mercato dei trasferimenti e del conseguente significativo impatto sui committenti, in particolare, dal punto di vista economico e finanziario, a tutela di questi ultimi (segnatamente, a tutela dei giocatori giovani e inesperti) si renderebbe necessario escludere dall'attività di agente, nella misura prevista nella normativa, quei candidati per i quali ricorrono i criteri ivi indicati.

Come sopra osservato, rispetto ai possibili effetti dell'attività di un agente dei giocatori sulla stabilità e sulla composizione di una squadra, sussiste un collegamento con il funzionamento della competizione sportiva. Pertanto, a parere della Sezione adita, la convenuta potrebbe, in linea di principio, legittimamente subordinare detta attività a determinate qualifiche o al soddisfacimento di determinate condizioni. Dubbio è, tuttavia, in che misura i singoli requisiti formulati dalla convenuta in questo contesto risultino, di volta in volta, effettivamente necessari.

6) Divieto di compenso multiplo (punti 6 e 6a della questione pregiudiziale)

La convenuta deduce qui, ancora una volta, la questione della prevenzione dei conflitti di interesse. Si può, quindi, rinviare alle considerazioni svolte al punto 2).

In tale contesto potrebbe rendersi necessario esaminare, in aggiunta, se la nozione di agente di giocatori collegato sia limitata allo stretto necessario.

7) Disciplina della gestione dei contatti (punto 7 della questione pregiudiziale)

La convenuta giustifica la disciplina di cui trattasi, sostanzialmente, alla luce del principio della stabilità contrattuale.

In tale contesto potrebbe porsi, in particolare, la questione se, a tal fine, sia necessaria una tutela «aggiuntiva» attraverso il FFAR o se le possibili sanzioni contrattuali disponibili nell'ipotesi di una violazione di un contratto di intermediazione in esclusiva già concluso con un altro agente dei giocatori non debbano invece essere considerate come sufficienti.

8) Regola della trasparenza (punto 8 della questione pregiudiziale)

Secondo la convenuta, questa disposizione intende affrontare l'attuale situazione di insufficiente trasparenza e tracciabilità delle prestazioni di servizio erogate dagli agenti di giocatori.

Le informazioni - classificate in ragione delle legittime finalità di trattamento - verrebbero unicamente pubblicate su tre diversi canali accessibili per diverse cerchie di destinatari e non sarebbero invece rese accessibili al pubblico in tutto il mondo, come inteso dagli attori. Con riferimento agli onorari dei singoli agenti di giocatori, verrebbero messi a disposizione unicamente i dati aggregati. La protezione dei dati verrebbe presa nella giusta considerazione e l'ufficio della convenuta competente in materia sarebbe coinvolto nell'attuazione del FFAR. La pubblicazione sui rispettivi canali dovrebbe essere gestita «nel quadro di una ponderazione accuratamente bilanciata degli interessi delle persone di volta in volta coinvolte con i rispettivi interessi della convenuta». Sul sito Internet della FIFA dovrebbe essere pubblicata soltanto la cosiddetta Football Agent Directory, mentre tutte le altre informazioni dovrebbero essere messe a disposizione

unicamente sulla piattaforma o sul legal hub della FIFA, accessibili soltanto a una cerchia strettamente limitata di destinatari.

Anche qui si pone nuovamente, anzitutto, la questione della misura in cui, in mancanza di un collegamento diretto con il funzionamento della competizione sportiva, il rafforzamento della trasparenza possa essere invocato come obiettivo legittimo.

A prescindere da ciò, il rafforzamento della trasparenza non potrebbe neppure essere un obiettivo fine a sé stesso, ma potrebbe essere preso in considerazione quale giustificazione di una misura restrittiva della concorrenza solo se necessario per conseguire o assicurare un altro obiettivo legittimo. Potrebbe pertanto assumere rilievo la questione se le finalità di trattamento rispettivamente indicate dalla convenuta in questo contesto integrino un obiettivo legittimo ai sensi del test in tre fasi e se la pubblicazione delle singole informazioni nei confronti delle cerchie di destinatari di volta in volta considerate sia necessaria e proporzionata per il raggiungimento di questo obiettivo.

A parere della Sezione adita, problematico risulta a tal proposito, in particolare, il fatto che la disciplina controversa dell'articolo 19 del FFAR prevede, alla luce della sua formulazione, unicamente la pubblicazione delle informazioni ivi indicate da parte della convenuta, mentre una classificazione in ragione delle cerchie di destinatari o delle finalità di trattamento o una ponderazione che tenga conto degli interessi dei soggetti coinvolti, come dedotta dalla convenuta, non trova alcuna conferma nel testo della norma. Pertanto, in base a un'interpretazione oggettiva, nel caso più estremo potrebbe essere ammissibile addirittura una pubblicazione illimitata delle informazioni indicate nella norma.

9) Calcolo del tetto alla «service fee» (punto 9 della questione pregiudiziale)

La convenuta sostiene che questa disposizione costituirebbe unicamente una disposizione accessoria alla disciplina della limitazione del compenso riconosciuto agli agenti di giocatori (tetto alla «service fee», v. punto 1 della questione pregiudiziale) e che essa non prescriverebbe alcuna forma determinata di compenso. Tuttavia, tale aspetto appare dubbio, alla luce sia del tenore letterale della disposizione, sia della sua collocazione sistematica all'interno dell'articolo 15, paragrafo 1, del FFAR. A parere della Sezione adita, nella sua formulazione attuale, la disposizione deve essere letta, in base a un'interpretazione oggettiva, nel senso indicato dalla parte attrice e ripreso nel punto 9) della questione pregiudiziale.

La convenuta non deduce alcun obiettivo idoneo a giustificare una disposizione con un siffatto contenuto. Fatta salva una diversa valutazione della Corte di giustizia, la disposizione potrebbe, quindi, nella sua attuale forma, violare l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

- 10) Disciplina della presunzione di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del FFAR (punto 10 della questione pregiudiziale)

Secondo quanto dedotto dalla convenuta, la disposizione mira a evitare che il tetto alla «service fee» sia aggirato. Si dovrebbe, in particolare, evitare che un agente dei giocatori dichiari il compenso percepito per un'attività di intermediazione (soggetto nell'ammontare al tetto alla «service fee») quale compenso per altre prestazioni (non soggetto a tali limiti) e aggiri, in tal modo, il tetto alla «service fee». A tal proposito, andrebbe considerato che gli agenti di giocatori potrebbero indubbiamente ricavare entrate (non soggette a limiti) da altri servizi nella misura in cui essi sono stati anche effettivamente erogati.

La legittimità della disposizione di cui trattasi presupporrebbe anzitutto che il tetto alla «service fee» sia legittimo. Tuttavia, quand'anche fosse così, vi è ragione di dubitare che la disciplina della presunzione qui prevista (vale a dire l'inversione dell'onere di deduzione e dell'onere della prova ad essa collegata) sia necessaria per la sua effettiva attuazione e sia proporzionata.

- 11) Base di calcolo degli onorari riconosciuti agli agenti di giocatori limitata alla sola retribuzione effettivamente pagata, articolo 14, paragrafi 7 e 12, del FFAR (punto 11 della questione pregiudiziale)

Questa disposizione costituisce una mera disposizione accessoria al tetto al «service fee» ai sensi del punto 1 della questione pregiudiziale.

Fatta salva una diversa valutazione da parte della Corte di giustizia, qualora il tetto alla «service fee» dovesse essere legittimo, non dovrebbero esserci dubbi quanto alla possibilità di prevedere che la sua quantificazione sia effettuata sulla base della retribuzione anche effettivamente pagata al giocatore.

- 12) Obblighi di comunicazione (punto 12 della questione pregiudiziale)

Secondo la convenuta, la presente disposizione mira a controllare il rispetto dei regolamenti vigenti per gli agenti di giocatori, in particolare, il FFAR. La legittimità della disposizione presupporrebbe, quindi, anzitutto, la legittimità del FFAR (in particolare delle disposizioni qui controverse in materia di compensi). Potrebbe, altresì, assumere rilievo la questione se la comunicazione delle informazioni indicate nell'articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii. – v., lettera k), ii., del FFAR sia effettivamente necessaria ai fini del rispetto di detti regolamenti. Attualmente, ciò risulta ipotizzabile, tutt'al più, laddove alla convenuta sia riconosciuto un ampio potere discrezionale poiché quest'ultima non deduce nessun elemento concreto indicante di quale specifica norma del FFAR la comunicazione delle diverse informazioni dovrebbe, di volta in volta, assicurare il rispetto; inoltre, la disposizione di cui trattasi prevede anche la comunicazione delle «informazioni richieste sulla piattaforma» senza precisarle ulteriormente. La «piattaforma» è definita nel FFAR come la «piattaforma digitale gestita dalla FIFA sulla quale devono svolgersi le procedure di rilascio delle licenze, la procedura di definizione delle controversie, la formazione continua (continuing

Professional development, CPD) e la rendicontazione». Il regolamento non precisa in alcun modo quali informazioni siano richieste sulla «piattaforma». Posto che, anche a questo proposito, la convenuta rimanda a una comunicazione per gradi e alla limitata cerchia dei destinatari delle informazioni, si può rimandare qui alle osservazioni di cui al punto 8).

- 13) Disposizioni sulla presa in considerazione dei ricavi tratti da una successiva cessione (punto 13 della questione pregiudiziale)

Secondo la convenuta, la presente disposizione è volta a tutelare la stabilità contrattuale e l'autonomia dei trasferimenti operati dai club per quanto attiene alla loro politica di trasferimenti.

In definitiva, in questo contesto, si pongono questioni analoghe a quelle emerse in relazione al tetto alla «service fee». Anche qui può assumere rilievo la questione se la partecipazione di un agente di giocatori ai ricavi derivanti da una successiva cessione possa costituire uno stimolo a promuovere ulteriori trasferimenti non necessari e se, in caso affermativo, un divieto sia necessario e proporzionato per garantire il livello di stabilità contrattuale necessario per una competizione sportiva leale.

2. Sull'articolo 56 TFUE

Poiché l'attività di intermediazione di giocatori – come sopra osservato – costituisce un'attività economica e supera i confini di uno Stato membro, essa ricade anche nel campo di applicazione della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE. Ciò vale, in particolare, non solo per gli atti delle autorità pubbliche, ma anche per le normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente le prestazioni di servizi, come, ad esempio, gli statuti delle federazioni sportive (v., anche a questo proposito, la citata sentenza della Corte di giustizia nella causa Meca-Medina e Majcen). Le disposizioni controverse indubbiamente limitano o disciplinano l'erogazione di servizi da parte degli agenti di giocatori: pertanto, anche ai fini della questione della sussistenza o meno di una violazione della libera prestazione dei servizi a norma dell'articolo 56 TFUE, occorre stabilire se le restrizioni siano potenzialmente giustificate. Così sarebbe se esse fossero finalizzate alla tutela o all'attuazione di un interesse generale imperativo e fossero a tal fine adatte, necessarie e proporzionate. Si pone, pertanto, un problema analogo a quello emerso con riferimento al succitato test in tre fasi secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Meca-Medina e Majcen, fermo restando che, tuttavia, non sembra certo che un interesse generale imperativo a giustificazione di una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE debba necessariamente essere equiparato a un interesse legittimo ai sensi del test in tre fasi.

3. Sull'articolo 6 del regolamento n. 2016/679

La conservazione e il trattamento di dati personali previsti negli articoli 16, paragrafo 2, lettera j), ii. – v., lettera k), ii., e 19 del FFAR sarebbero anch'essi

giustificati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 solo laddove dovesse essere riconosciuto un interesse legittimo della convenuta. Anche qui è, pertanto, dirimente stabilire se la conservazione e il trattamento dei dati perseguano un obiettivo legittimo, siano necessari per il conseguimento di detto obiettivo e siano ad esso proporzionati, fermo restando che, anche a questo riguardo, si pone la questione se un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2016/679 debba necessariamente essere equiparato a un interesse legittimo ai sensi del test in tre fasi. Tuttavia, solo i punti 8) e 12) della questione pregiudiziale sono interessati da possibili violazioni contro il regolamento 2016/679.

III.

La Sezione adita [presenta] d'ufficio alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera a), e secondo comma, TFUE, le questioni pregiudiziali di cui al dispositivo dell'ordinanza e sospende il procedimento sino alla definizione del rinvio pregiudiziale.

Si tratta di una decisione corretta, poiché soltanto la Corte di giustizia può pronunciarsi in maniera vincolante sulla sussistenza di una violazione degli articoli 101, 102 e 56 TFUE e dell'articolo 6 del regolamento 2016/679.

Giacché le disposizioni controverse del FFAR devono vigere a livello mondiale, è chiaramente preferibile che la controversia sia definita mediante una decisione di un giudice sovranazionale, come la Corte di giustizia, piuttosto che mediante la decisione di un giudice nazionale di primo grado.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte attrice, le questioni pregiudiziali vertono anche proprio sull'interpretazione del diritto dell'Unione e non sulla sua applicazione nel singolo caso. In particolare, non fa a tal proposito alcuna differenza se si discuta della conformità al diritto dell'Unione di una specifica norma di legge statale o dello statuto di un'associazione sportiva.

Non risulta neppure che ai giudici degli Stati membri debba essere riconosciuto, in questo contesto, un margine di valutazione e un potere discrezionale sottratti all'esame della Corte di giustizia. Qualora, come nel caso di specie, ne sussistano i necessari presupposti di fatto, la Corte di giustizia può invece esaminare e valutare in proprio pienamente anche la questione della proporzionalità o della misura in cui la convenuta si muova nei limiti di un margine di valutazione o di un potere discrezionale ad essa eventualmente spettante.